

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 2051/83 della Commissione, del 25 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 2052/83 della Commissione, del 25 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 3
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2053/83 della Commissione, del 20 luglio 1983, relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 32.04 A IV della tariffa doganale comune . . . . . 5**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2054/83 della Commissione, del 20 luglio 1983, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 90.28 A II a) della tariffa doganale comune . . . . . 7**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2055/83 della Commissione, del 20 luglio 1983, relativo alla classificazione di merci nelle voci 84.49 e 85.05 della tariffa doganale comune . . . . . 9**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2056/83 della Commissione, del 20 luglio 1983, relativo alla classificazione di merci nella voce 84.25 della tariffa doganale comune 11**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2057/83 della Commissione, del 22 luglio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia . . . . . 12**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2058/83 della Commissione, del 22 luglio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia . . . . . 13**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2059/83 della Commissione, del 22 luglio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia . . . . . 14**

★Regolamento (CEE) n. 2060/83 della Commissione, del 25 luglio 1983, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle varietà di viti . . . . .	15
★Regolamento (CEE) n. 2061/83 della Commissione, del 25 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 427/81 che autorizza la Grecia a sospendere totalmente i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine . . . . .	22
★Regolamento (CEE) 2062/83 della Commissione, del 25 luglio 1983, che deroga alle norme di qualità per i porri . . . . .	23
★Regolamento (CEE) n. 2063/83 della Commissione, del 25 luglio 1983, che deroga, per la campagna 1983/1984, alle norme di qualità per le mele e le pere . . . . .	24
★Regolamento (CEE) n. 2064/83 della Commissione, del 25 luglio 1983, che deroga, per l'inizio della campagna 1983/1984, alle norme di qualità applicabili ad alcune varietà di mele e pere . . . . .	25
★Regolamento (CEE) 2065/83 della Commissione, del 25 luglio 1983, che modifica, per la campagna 1983/1984, il regolamento (CEE) n. 1641/71 che fissa le norme di qualità per le mele e le pere . . . . .	27
★Regolamento (CEE) n. 2066/83 della Commissione, del 25 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1641/71 per quanto concerne le norme di qualità per le mele e le pere . . . . .	28
Regolamento (CEE) n. 2067/83 della Commissione, del 25 luglio 1983, relativo al rilascio, il 30 luglio 1983, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni paesi terzi . . . . .	29
Regolamento (CEE) n. 2068/83 della Commissione, del 25 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate . . . . .	30
Regolamento (CEE) n. 2069/83 della Commissione, del 25 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate . . . . .	32
Regolamento (CEE) n. 2070/83 della Commissione, del 25 luglio 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero . . . . .	34
Regolamento (CEE) n. 2071/83 della Commissione, del 25 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . .	36
Regolamento (CEE) n. 2072/83 della Commissione, del 25 luglio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali . . . . .	37
Regolamento (CEE) n. 2073/83 della Commissione, del 25 luglio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . .	39

**Consiglio**

83/362/CEE :

- \* **Direttiva del Consiglio, del 18 luglio 1983, recante modifica della direttiva 78/627/CEE relativa al programma di accelerazione della ristrutturazione e di riconversione della viticoltura in alcune regioni mediterranee della Francia . . . . . 41**

**Commissione**

83/363/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 13 luglio 1983, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Canberra — Ge(Li)Detector, model 7229, with cryostat, model 7500, Spectroscopy preamplifier, model 2001, Liquid Nitrogen Monitor, model 1786, Spectroscopy Amplifier, model 2010, High Voltage Bias Supply, model 3105, Analog-to-Digital Converter, model 8070 and ADC Expander, model 8825 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune . . . . . 42**

83/364/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 13 luglio 1983, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Scintrex — High Sensitivity Vector Fluxgate Magnetometer, model MFM-3 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune . . . . . 43**

83/365/CEE :

- Decisione della Commissione, del 15 luglio 1983, che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la quarantacinquesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 368/77 . . . . . 44**

83/366/CEE :

- Decisione della Commissione, del 15 luglio 1983, che fissa l'importo massimo dell'aiuto speciale per il latte scremato in polvere per la ventottesima gara particolare effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1844/77 . . . . . 45**

83/367/CEE :

- Decisione della Commissione, del 15 luglio 1983, che fissa gli importi massimi degli aiuti per il burro e per il burro concentrato per la quarantaseiesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1932/81 . . . . . 46**

83/368/CEE :

- Decisione della Commissione, del 15 luglio 1983, che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la cinquantottesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 262/79 . . . . . 48**

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2051/83 DELLA COMMISSIONE**

**del 25 luglio 1983**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2118/82<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 luglio 1983;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2118/82 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 44.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	105,95
10.01 B II	Frumento duro	127,95 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	119,66 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	109,39
10.04	Avena	102,15
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	65,34 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	13,04
10.07 B	Miglio	28,22 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	95,94 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	163,97
11.01 B	Farine di segala	183,19
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	210,47
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	174,15

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2052/83 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1983

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

del 9 il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2119/82<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 luglio 1983;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 47.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	2,29
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	2,29	2,29	8,57
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2053/83 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1983

relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 32.04 A IV della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune è necessario adottare disposizioni che riguardano la classificazione tariffaria di un estratto di paprika dalle seguenti caratteristiche:

- aspetto: liquido molto viscoso, rosso cupo, di notevole potere colorante,
- odore e gusto: aromatico, sensibilmente paragonabile alla paprika, non piccante,
- ceneri: 0,49 % in peso,
- oli essenziali: 0,15 ml/100 g,
- capsaicina: non rilevabile,
- glucosio: 0,01 % in peso,
- saccarosio: non rilevabile,
- trigliceridi: test positivo,
- capsantina: circa 2,2 g/kg [ $\pm$  60 000 unità di colore «EOA» («Essential Oil Association»)];

considerando che la voce 32.04 della tariffa doganale comune, allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 604/83<sup>(3)</sup>, comprende, tra l'altro, le sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli per altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco);

considerando che il prodotto in questione, essendo un estratto vegetale che presenta le caratteristiche delle

sostanze coloranti di origine vegetale della voce 32.04; che all'interno di detta voce è opportuno scegliere la sottovoce 32.04 A IV;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'estratto di paprika che presenta le caratteristiche seguenti:

- aspetto: liquido molto viscoso, rosso cupo, di notevole potere colorante,
- odore e gusto: aromatico, sensibilmente paragonabile alla paprika, non piccante,
- ceneri: 0,49 % in peso,
- oli essenziali: 0,15 ml/100 g,
- capsaicina: non rilevabile,
- glucosio: 0,01 % in peso,
- saccarosio: non rilevabile,
- trigliceridi: test positivo,
- capsantina: circa 2,2 g/kg [ $\pm$  60 000 unità di colore «EOA» («Essential Oil Association»)],

deve essere classificato nella sottovoce della tariffa doganale comune:

32.04 Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale:

A. Sostanze coloranti di origine vegetale:

IV. altre.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.<sup>(1)</sup> GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2054/83 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1983

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 90.28 A II a) della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle disposizioni da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno adottare delle disposizioni concernenti la classificazione doganale di apparecchi elettronici denominati analizzatori multicanali che, tramite microelaboratori incorporati, classificano i risultati precedentemente ottenuti mediante strumenti di misura esterni quali voltimetri, decodificatori o decodificatori angolari, ricevuti da apparecchi sotto forma di segnali elettrici, confrontano tali risultati (valori istantanei) con i valori prescritti, e che sono composti essenzialmente dalle seguenti parti:

1. un quarto di comando con pulsanti e tasti di regolazione;
2. un'apparecchiatura di visualizzazione con tubo a raggi catodici e tasti di regolazione per la rappresentazione ottica dei risultati dell'analisi dei segnali sotto forma di righe dello spettro e dati alfanumerici;
3. convertitori analogico-digitali per la trasformazione dei segnali analogici d'ingresso in segnali digitali;
4. amplificatori elettronici per l'amplificazione dei segnali;
5. una memoria per la registrazione dei dati o dei programmi;
6. tre microelaboratori per l'elaborazione dei dati (un microelaboratore lavora con dati di calibrazione preprogrammati; un altro è in grado di eseguire confronti tra valori reali e valori nominali e di riprodurre gli esperimenti di ricerca);
7. un apparecchio di erogazione di energia elettrica;
8. una stampante per la riproduzione dei dati;
9. un'unità a dischi Floppy come memoria ausiliaria per dati e programmi;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 604/83<sup>(3)</sup>, comprende nella voce 85.22 macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci del capitolo 85 e nella voce 90.28 strumenti ed apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi;

considerando che queste due voci sono prese in considerazione per la classificazione degli apparecchi summenzionati;

considerando che per applicazione della nota 5 a) del capitolo 90, la voce 90.28 comprende gli strumenti e gli apparecchi per la misura di grandezze elettriche;

considerando che gli apparecchi in questione confrontano le informazioni precedentemente convertite in grandezze elettriche con dati di verifica programmati anticipatamente e che il confronto di un valore istantaneo con un valore di verifica rappresenta un'operazione di misura;

considerando che la sezione XVI, in cui è inclusa la voce 85.22, non comprende gli articoli del capitolo 90;

considerando che gli apparecchi sopra descritti non potrebbero rientrare, conseguentemente, nella voce 85.22, bensì devono essere classificati nella voce 90.28 e, poiché trattasi di apparecchi elettronici ai sensi della nota complementare n. 2 al capitolo 90, rientrano nella sottovoce 90.28 A II a);

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli apparecchi elettronici, denominati analizzatori multicanali che tramite microelaboratori incorporati, classificano i risultati precedentemente ottenuti mediante strumenti di misura esterni quali voltimetri, decodificatori o decodificatori angolari, ricevuti da apparecchi sotto forma di segnali elettrici, confrontano tali risultati (valori istantanei) con i valori prescritti e che sono essenzialmente composti dalle seguenti parti:

<sup>(1)</sup> GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.

1. un quadro di comando con pulsanti e tasti di regolazione ;
2. un'apparecchiatura di visualizzazione con tubo a raggi catodici e tasti di regolazione per la rappresentazione ottica dei risultati dell'analisi dei segnali sotto forma di righe dello spettro e dati alfanumerici ;
3. convertitori analogico-digitali per la trasformazione dei segnali analogici d'ingresso in segnali digitali ;
4. amplificatori elettronici per l'amplificazione dei segnali ;
5. una memoria per la registrazione dei dati e dei programmi ;
6. tre microelaboratori per l'elaborazione dei dati (un microelaboratore lavora con dati di calibrazione preprogrammati ; un altro è in grado di eseguire confronti tra valori reali e valori nominali e di riprodurre gli esperimenti di ricerca) ;
7. un apparecchio di erogazione di energia elettrica ;
8. una stampante per la riproduzione dei dati ;
9. un'unità a dischi Floppy come memoria ausiliaria per dati e programmi,

sono classificati nella sottovoce della tariffa doganale comune :

90.28 Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi :

A. strumenti e apparecchi elettronici :

II. altri :

- a) specialmente costruiti per la tecnica delle telecomunicazioni (ipsometri, kerdometri, neperometri, distorsiometri, psofometri e apparecchi simili) ; per la misura e la rivelazione delle radiazioni ionizzanti ;  
altri apparecchi di misura con dispositivo registratore a compensazione ;  
altri apparecchi di misura per le grandezze elettriche.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2055/83 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1983

relativo alla classificazione di merci nelle voci 84.49 e 85.05 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da prendere per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno prendere disposizioni concernenti la classificazione doganale delle diseratrici-tagliabordi portatili, provviste in qualche caso di ruote di supporto, dotate di un sistema di taglio consistente in un sottile filo di nylon animato da un movimento circolare rapidissimo e azionate, a seconda del modello, da un motore a benzina incorporato montato su un supporto di metallo leggero, munito di maniglia con comando a mano o da un motore elettrico incorporato montato su un manico di circa 90 cm di lunghezza, munito di maniglia con comando a mano;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 604/83<sup>(3)</sup>, classifica nella voce 84.25 tra l'altro le tosatrici da prato, nella voce 84.49 gli utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico per l'impiego a mano e nella voce 85.05 gli utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato) per l'impiego a mano;

considerando che tutte queste voci possono essere prese in considerazione per la classificazione delle macchine precedentemente descritte;

considerando che le macchine di cui trattasi che servono al lavoro di rifinitura dei prati, negli angoli, lungo i muri, sotto i cespugli, ecc. sono ideate per essere tenute, comandate e dirette a mano durante l'utilizzazione;

considerando che vengono considerate tosatrici da prato esclusivamente le macchine che consentono di eseguire meccanicamente, i lavori di taglio su grandi superfici;

considerando che le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale relative

alla voce 84.49 considerano come utensili e macchine utensili per l'impiego a mano quelli costruiti per essere tenuti in mano e comandati e diretti a mano durante il loro impiego anche se sono semplicemente sollevati o spostati durante il lavoro e che le medesime note esplicative autorizzano ad includerli nei congegni della specie utilizzati con dispositivi ausiliari di sostegno (treppiedi, cavalletti pneumatici, sospensione ad avvolgimento, ecc.);

considerando che le medesime note esplicative si applicano anche agli utensili e macchine utensili elettromeccanici della voce 85.05;

considerando che le macchine di cui sopra vanno pertanto classificate rispettivamente nelle voci 84.49 e 85.05, a seconda che siano azionate da un motore a benzina o da un motore elettrico incorporato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le diseratrici-tagliabordi portatili, provviste in qualche caso di ruote di supporto, dotate di un sistema di taglio consistente in un sottile filo di nylon animato da un movimento circolare rapidissimo e azionate, a seconda del modello, da un motore a benzina incorporato montato su un supporto di metallo leggero, munito di maniglia con comando a mano o da un motore elettrico incorporato, montato su un manico di circa 90 cm di lunghezza, munito di maniglia con comando a mano devono essere classificate nella tariffa doganale comune:

- a) quando sono azionate da un motore a benzina nella voce  
84.49 Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano;
- b) quando sono azionate da un motore elettrico nella voce  
85.05 Utensili e macchine utensili elettromeccanici con motore incorporato per l'impiego a mano.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2056/83 DELLA COMMISSIONE****del 20 luglio 1983****relativo alla classificazione di merci nella voce 84.25 della tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da prendere per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno prendere disposizioni concernenti la classificazione doganale delle bielle oscillanti per tosatrici da prato o falciatrici che trasformano il movimento rotatorio dell'albero motore in movimento laterale e alternativo, che esse trasmettono alla barra da taglio delle tosatrici da prato o delle falciatrici;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 604/83<sup>(3)</sup> comprende nella voce 84.25 le macchine, apparecchi e congegni per la raccolta dei prodotti agricoli, nonché le tosatrici da prato, e nella voce 84.63 gli alberi di trasmissione e gli ingranaggi; che queste due voci, in virtù della nota 2 b) della sezione XVI coprono anche le parti ed i pezzi staccati, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine, apparecchi o congegni classificabili alle stesse voci;

considerando che queste due voci entrano in considerazione per la classificazione dell'apparecchio precedentemente descritto;

considerando che le bielle oscillanti, pur avendo le funzioni di trasmettere energia, non possono essere

considerate come alberi di trasmissione o semplici parti e pezzi staccati di un ingranaggio ma, a causa della costruzione specifica, devono essere considerate come parti e pezzi staccati riconoscibili di una tosatrice da prato o di una falciatrice;

considerando che tali bielle oscillanti sono escluse dalla voce 84.63 delle note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale;

considerando pertanto che tali bielle oscillanti rientrano nella voce 84.25;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le bielle oscillanti per tosatrici da prato o falciatrici che trasformano il movimento rotatorio dell'albero motore in un movimento laterale ed alternativo, che esse trasmettono alla barra di taglio delle tosatrici da prato o delle falciatrici devono essere classificate nella tariffa doganale comune nella voce:

84.25 Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; rimondatori e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2057/83 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili, nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia<sup>(1)</sup>, in particolare il protocollo n. 1,

visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3611/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia<sup>(2)</sup>,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 15 dell'accordo di cooperazione è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi:

*(in tonnellate)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio	1 107

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 29 luglio al 31 dicembre 1983, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
76.02	Barre, profilati, e fili di sezione piena, di alluminio	Jugoslavia

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 380 del 31. 12. 1982, pag. 22.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2058/83 DELLA COMMISSIONE**

del 22 luglio 1983

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia <sup>(1)</sup>, in particolare il protocollo n. 1.

visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3611/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia <sup>(2)</sup>,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 15 dell'accordo di cooperazione è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi :

<i>(in tonnellate)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm	2 427

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Dal 29 luglio al 31 dicembre 1983, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm	Jugoslavia

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 380 del 31. 12. 1982, pag. 22.



## REGOLAMENTO (CEE) N. 2059/83 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia<sup>(1)</sup>, in particolare il protocollo n. 1,visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3611/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia<sup>(2)</sup>,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 15 dell'accordo di cooperazione è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi:

*(in tonnellate)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati: B. Rimorchi e semirimorchi: II. altri	1 695

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 29 luglio al 31 dicembre 1983, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo, loro parti e pezzi staccati: B. Rimorchi e semirimorchi: II. altri	Jugoslavia

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.<sup>(2)</sup> GU n. L 380 del 31. 12. 1982, pag. 22.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2060/83 DELLA COMMISSIONE**

del 25 luglio 1983

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3800/81 che stabilisce la  
classificazione delle varietà di viti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 4,

considerando che la classificazione delle varietà di viti ammesse alla coltivazione nella Comunità è stata stabilita da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione, del 16 dicembre 1981 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1469/82 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'attitudine alla coltura di certe varietà di viti per uva da vino e una varietà di portinnesto è stata oggetto di esame ed è stata riconosciuta soddisfacente per talune unità amministrative tedesche; che, in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti <sup>(5)</sup>, è opportuno, per queste stesse unità amministrative, classificare le varietà di viti per uva da vino in questione tra le varietà di viti autorizzate provvisoriamente, inserendo la varietà di portinnesto in questione nella classe delle varietà di viti raccomandate;

considerando che dall'esperienza acquisita risulta che i vini ottenuti da determinate varietà di viti per uva da vino e le uve ottenute da una varietà di viti per uva da tavola che figurano da cinque anni nella classe delle varietà autorizzate per talune unità amministrative francesi possono essere considerate come normalmente di buona qualità; che è pertanto appropriato classificare tale varietà tra le varietà raccomandate per le stesse unità amministrative con il disposto dell'arti-

colo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 347/79;

considerando che l'attitudine alla coltura di determinate varietà di viti per uva da vino che figurano da almeno cinque anni nella classe delle varietà provvisoriamente autorizzate per talune unità amministrative francesi è stata riconosciuta soddisfacente, in particolare per quanto concerne la varietà Muscat de Hambourg N che consente di rafforzare le caratteristiche gustative di vini ottenuti da varietà scarsamente aromatiche; che è pertanto opportuno classificare dette varietà definitivamente tra le varietà di viti autorizzate per le stesse unità amministrative, conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 347/79, dato che lo Stato membro in questione ha preso le disposizioni necessarie per garantire che tale classificazione non rimetterà in causa il carattere accessorio dell'utilizzazione di queste varietà di viti ai fini della vinificazione;

considerando che, nella stessa circostanza, è opportuno rettificare un errore materiale nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 è modificato in conformità delle indicazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1983. Tuttavia, i punti II, 11, lettera b), secondo trattino, e III dell'allegato si applicano rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 1981 e dal 23 febbraio 1983.

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU n. L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 159 del 10. 6. 1982, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 75.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983.

*Per la Commissione*  
Poul DALSAGER  
*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

I. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81, titolo I, sottotitolo I, il punto II « Repubblica federale di Germania » è modificato come segue (l'inserimento delle varietà di viti ha luogo nel posto indicato per ordine alfabetico):

**1. Regierungsbezirk Köln :**

nella classe delle varietà di viti autorizzate vengono aggiunte le varietà Bacchus B<sup>(\*\*\*)</sup>, Dornfelder<sup>(\*\*\*)</sup>, Dunkelfelder<sup>(\*\*\*)</sup>, Reichensteiner B<sup>(\*\*\*)</sup> e Würzer B<sup>(\*\*\*)</sup>.

II. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81, titolo I, il punto IV « Francia » è modificato come sotto indicato (l'inserimento delle varietà di viti ha luogo nel posto indicato per ordine alfabetico):

**4. Dipartimento delle Alpes de Haute-Provence :**

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate vengono aggiunte le varietà Chardonnay B ed Egiodola N ;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate  
— vengono soppresse le varietà Chardonnay B ed Egiodola N,  
— viene soppresso il segno (\*) dopo la varietà Gros Vert e la varietà Muscat de Hambourg N.

**5. Dipartimento delle Hautes-Alpes :**

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate vengono aggiunte le varietà Chardonnay B ed Egiodola N ;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate  
— vengono soppresse le varietà Chardonnay B ed Egiodola N,  
— viene soppresso il segno (\*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

**6. Dipartimento delle Alpes-Maritimes :**

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate :  
— viene soppresso il riferimento alla nota<sup>(34)</sup> dopo la varietà Chardonnay B,  
— viene aggiunta la varietà Egiodola N ;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate :  
— vengono soppresse le varietà Chardonnay B ed Egiodola N,  
— viene soppresso il segno (\*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

**7. Dipartimento dell'Ardèche, punti A e B :**

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate  
— viene soppressa la varietà Egiodola N,  
— viene soppresso il segno (\*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

**9. Dipartimento dell'Ariège :**

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate  
— viene soppressa la varietà Egiodola N,  
— viene soppresso il segno (\*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

**11. Dipartimento dell'Aude, punti A e B :**

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate  
— viene soppressa la varietà Egiodola N,  
— viene aggiunta la varietà Muscat de Hambourg N.

<sup>(\*\*\*)</sup> Varietà inserita nella classificazione a partire dal 1° settembre 1983 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

**12. Dipartimento dell'Aveyron :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate
  - viene soppressa la varietà Egiodola N,
  - viene soppresso il segno (\*\*\*\*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

**13. Dipartimento delle Bouches-du-Rhône :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate vengono aggiunte le varietà Chardonnay B ed Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate
  - vengono sopresse le varietà Chardonnay B ed Egiodola N,
  - viene soppresso il segno (\*\*\*\*) dopo la varietà Gros Vert e la varietà Muscat de Hambourg N.

**15. Dipartimento del Cantal, punto A :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

**16. Dipartimento della Charente :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

**19. Dipartimento della Corrèze :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

**20. Dipartimenti della Haute-Corse e della Corse du Sud :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate vengono aggiunte le varietà Egiodola N e Muscat d'Alexandrie B ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate
  - vengono sopresse le varietà Egiodola N e Muscat d'Alexandrie B,
  - viene soppresso il segno (\*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

**24. Dipartimento della Dordogne :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate
  - viene soppressa la varietà Egiodola N,
  - viene soppresso il segno (\*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

**26. Dipartimento della Drôme :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate
  - viene soppressa la varietà Egiodola N,
  - viene soppresso il segno (\*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

**30. Dipartimento del Gard :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate
  - viene soppressa la varietà Egiodola N,
  - viene soppresso il segno (\*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

**31. Dipartimento della Haute-Garonne :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate
  - viene soppressa la varietà Egiodola N,
  - viene soppresso il segno (\*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

**32. Dipartimento del Gers :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate
  - viene soppressa la varietà Egiodola N,
  - viene soppresso il segno (\*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

**33. Dipartimento della Gironde :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate
  - viene soppressa la varietà Egiodola N,
  - viene soppresso il segno (\*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

**34. Dipartimento dello Hérault :**

viene soppresso il segno (\*) dopo la varietà Servant B.

**36. Dipartimento dell'Indre :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

**37. Dipartimento dell'Indre-et-Loire :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

**38. Dipartimento dell'Isère :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate
  - viene soppressa la varietà Egiodola N,
  - viene soppresso il segno (\*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

**40. Dipartimento delle Landes :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate
  - viene soppressa la varietà Egiodola N,
  - viene soppresso il segno (\*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

**41. Dipartimento del Loir-et-Cher :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

**42. Dipartimento della Loire :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

**44. Dipartimento della Loire-Atlantique :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

**45. Dipartimento della Loiret :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

**46. Dipartimento del Lot :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate
  - viene soppressa la varietà Egiodola N,
  - viene soppresso il segno (\*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

**47. Dipartimento del Lot-et-Garonne :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate
  - viene soppressa la varietà Egiodola N,
  - viene soppresso il segno (\*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

**49. Dipartimento del Maine-et-Loire :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

**64. Dipartimento dei Pyrénées-Atlantiques :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate
  - viene soppressa la varietà Egiodola N,
  - viene soppresso il segno (\*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

**72. Dipartimento della Sarthe :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

**73. Dipartimento della Savoie :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

**79. Dipartimento delle Deux-Sèvres :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

**81. Dipartimento del Tarn :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate
  - viene soppressa la varietà Egiodola N,
  - viene soppresso il segno (\*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

**82. Dipartimento del Tarn-et-Garonne :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate
  - viene soppressa la varietà Egiodola N,
  - viene soppresso il segno (\*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

**83. Dipartimento del Var :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate vengono aggiunte le varietà Chardonnay B e Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate
  - vengono sopresse le varietà Chardonnay B ed Egiodola N,
  - viene soppresso il segno (\*\*) dopo la varietà Gros Vert e la varietà Muscat de Hambourg N.

**84. Dipartimento del Vaucluse :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate vengono aggiunte le varietà Chardonnay B e Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate
  - vengono sopresse le varietà Chardonnay B ed Egiodola N,
  - viene soppresso il segno (\*\*) dopo la varietà Alphonse Lavallée N, la varietà Gros Vert e la varietà Muscat de Hambourg N.

**85. Dipartimento della Vendée :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

**86. Dipartimento della Vienne :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

**III. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81, titolo II, punto III « Francia », paragrafo 1 :**

- a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Perlaut B ;
- b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Perlaut B.

**IV. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81, titolo IV, B, punto I « Repubblica federale di Germania », paragrafo 2, « Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz », il testo della lettera b) è completato dalla seguente varietà di portinnesto :**

Binova <sup>(61)</sup>.

**V. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 la nota n. 18 è modificata come segue :**

- anziché : « Autorizzato esclusivamente nel Bodensee-Kreis »,  
leggi : « Autorizzato esclusivamente nei Landkreise Reutlingen e Tübingen ».

---

<sup>(61)</sup> Raccomandata esclusivamente nei Landkreise Alzey-Worms e Mainz-Bingen, nonché nel territorio delle città di Mainz e Worms.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2061/83 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 1983****che modifica il regolamento (CEE) n. 427/81 che autorizza la Grecia a sospendere totalmente i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 64, paragrafo 4, lettera a),

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 427/81 della Commissione<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1261/83<sup>(2)</sup>, la Grecia è autorizzata a sospendere totalmente sino al 31 luglio 1983 i dazi doganali applicabili ai prodotti del settore delle carni bovine provenienti dagli altri Stati membri; che la situazione di mercato delle carni bovine in Grecia continua ad essere caratterizzata da una forte domanda e da prezzi elevati; che è pertanto opportuno prorogare fino al 30 settembre 1983 la detta autorizzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 427/81 la data del 31 luglio 1983 è sostituita dal 30 settembre 1983.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSA GER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 47 del 20. 2. 1981, pag. 20.<sup>(2)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1983, pag. 49.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2062/83 DELLA COMMISSIONE**

del 25 luglio 1983

che deroga alle norme di qualità per i porri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che le norme di qualità per i porri sono state fissate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione, del 12 maggio 1981<sup>(3)</sup>;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che le tecniche di raccolta non consentivano di rispettare integralmente i criteri di pulizia, quali sono stati definiti; che le norme di qualità devono tener conto di questa situazione; che è inoltre necessario acquisire un'esperienza sufficiente prima di procedere a una modifica definitiva delle norme; che è quindi opportuno derogare temporaneamente alle norme di qualità per i porri, senza compromettere la qualità del prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1983/1984 sono introdotte le seguenti deroghe alle disposizioni dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1292/81:

Al titolo II « Disposizioni relative alla qualità », al punto B « Classificazione »

- i) « Categoria I », dopo il primo comma è aggiunto il testo seguente:  
« leggere tracce di terra intorno al tronco sono ammissibili ».
- ii) « Categoria II », dopo il primo comma è aggiunto il testo seguente:  
« tracce di terra intorno al tronco sono ammissibili ».
- iii) « Categoria III », l'ultimo trattino è sostituito dal testo seguente:  
« — presentare leggere tracce di terra all'esterno ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 129 del 15. 5. 1981, pag. 38.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2063/83 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 1983****che deroga, per la campagna 1983/1984, alle norme di qualità per le mele e le pere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione, del 27 luglio 1971, che fissa le norme di qualità per le mele e le pere da tavola<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2439/82<sup>(4)</sup>, ha stabilito criteri di omogeneità di calibrazione per tutte le varietà; che, date le caratteristiche morfologiche della varietà Bramley's Seedling, l'applicazione a tale varietà dei criteri stabiliti impedirebbe di classificarne i frutti nella categoria di qualità I, indipendentemente dalle loro caratteristiche qualitative; che occorre pertanto prevedere una deroga alle norme di calibrazione per tale varietà;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga alle disposizioni del titolo III, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71, delle norme di qualità per le mele e le pere, la differenza di diametro per le mele della varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) può raggiungere 10 mm per i frutti delle categorie « I » e « II » presentati in strati ordinati e 20 mm per i frutti della categoria « I » imballati alla rinfusa.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1983.

Esso si applica durante la campagna 1983/1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 261 del 9. 9. 1982, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2064/83 DELLA COMMISSIONE**

del 25 luglio 1983

**che deroga, per l'inizio della campagna 1983/1984 alle norme di qualità applicabili ad alcune varietà di mele e pere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, conformemente alle norme di quantità per le mele e le pere da tavola quali figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione, del 27 luglio 1971<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2439/82<sup>(4)</sup>, il grado di maturità deve essere tale da permettere ai frutti d'arrivare in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione; che, fra i criteri che consentono di valutare all'inizio della campagna il grado di maturazione di alcune varietà di mele e pere, figura quello di un calibro sufficientemente elevato; che il calibro minimo previsto dalla norma non soddisfa a tale esigenza e che è quindi opportuno fissarlo per un certo periodo a un livello superiore;

considerando che la necessità di derogare al calibro minimo previsto dalla norma può non presentarsi uniformemente in tutta la Comunità; che è quindi opportuno consentire agli Stati membri di non applicare tale deroga o di anticipare il ripristino all'applicazione della norma;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In deroga alle disposizioni del titolo III delle norme di qualità per le mele e le pere, che figura all'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71, fatto salvo il disposto del paragrafo 2, il calibro minimo richiesto per la frutta del raccolto 1982, commercializzata all'interno della Comunità, è fissato:

- a) per le mele della varietà *George Cave*, a 60 mm fino al 7 agosto 1983;
- b) per le mele della varietà *Grenadier*, a 70 mm fino al 7 agosto 1983;
- c) per le mele della varietà *James Grieve* e mutazioni (eccetto la varietà *Red James Grieve*), a 70 mm fino al 20 agosto 1983 e a 65 mm dal 29 agosto all'11 settembre 1983;
- d) per le mele della varietà *Golden Delicious*, a 65 mm fino al 18 settembre 1983;
- e) per le mele della varietà *Gravensteiner*, a 70 mm fino al 4 settembre 1983;
- f) per le mele della varietà *Cox's orange pippin*, a 65 mm fino al 25 settembre 1983;
- g) per le mele della varietà *Worcester pearmain*, a 60 mm fino al 4 settembre 1983;
- h) per le mele della varietà *Discovery*, a 60 mm fino al 7 agosto 1983;
- i) per le mele della varietà *Tydemans' Early*, a 65 mm fino al 21 agosto 1983;
- j) per le mele della varietà *Summerred*, a 65 mm fino all'11 settembre 1983;
- k) per le mele della varietà *Red James Grieve*, a 70 mm fino al 4 settembre 1983;
- l) per le mele della varietà *Spartan*, a 65 mm fino al 25 settembre 1983;
- m) per le pere delle varietà *dott. Jules Guyot* e *Butirra precoce Morettini*, a 60 mm fino al 21 agosto 1983;
- n) per le pere della varietà *Bon Chrétien Williams*, a 60 mm fino al 4 settembre 1983;
- o) per le pere delle varietà *Butirra Hardy (Beurré Hardy)* e *Alexandrine Douillard*, a 60 mm, fino al 2 ottobre 1983.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere, tenuto conto delle particolari condizioni della propria produzione, di non applicare tale deroga alle mele e pere raccolte sul loro territorio e commercializzate all'interno della Comunità e di anticipare la data in cui tale deroga cessa di essere applicata. Essi ne informano senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.

2. La deroga prevista dal paragrafo 1 non si applica negli scambi di mele e pere da tavola con i paesi terzi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 261 del 9. 9. 1982, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983.

*Per la Commissione*  
Poul DALSAGER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2065/83 DELLA COMMISSIONE**

del 25 luglio 1983

che modifica, per la campagna 1983/1984, il regolamento (CEE) n. 1641/71 che  
fissa le norme di qualità per le mele e le pere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che le norme di qualità per le mele e le pere da tavola sono fissate dal regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento n. 2439/82<sup>(4)</sup>, e sono elencate in allegato al predetto regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2196/82 della Commissione, del 6 agosto 1982<sup>(5)</sup>, ha completato per la campagna 1982/1983 le norme di qualità per le mele e le pere per evitare che sia iniziato il processo di maturazione;

considerando che occorre mantenere per la campagna 1983/1984 la misura sopracitata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Al titolo II « Disposizioni concernenti la qualità » dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71 è aggiunto il seguente comma alle fine del capitolo A « Caratteristiche minime per tutte le categorie »:

« In ogni caso, le frutta devono mostrare di aver raggiunto un grado di sviluppo tale che la maturazione possa normalmente continuare anche dopo la raccolta; allo scopo di determinare se tale stadio sia stato raggiunto, gli organismi competenti possono riferirsi ad una scala colorimetrica e/o alla prova di regressione dell'amido (prova allo iodio) ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nelle *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile durante la campagna 1983/1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 261 del 9. 9. 1982, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU n. L 233 del 6. 8. 1982, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2066/83 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 luglio 1983**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1641/71 per quanto concerne le norme di qualità per le mele e le pere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che le norme di qualità per le mele e le pere da tavola sono fissate dal regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2065/83<sup>(4)</sup>; che nelle tabelle allegate a tali norme sono elencate diverse varietà; che è opportuno adattare tale elenco alla varietà le cui caratteristiche corrispondono alle definizioni precisate nel predetto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nelle norme di qualità per le mele e le pere di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71 sono apportate le seguenti modifiche:

- alla tabella A (criteri di colorazione per le mele), nel « gruppo B », è aggiunta la varietà « Summer-red » dopo la varietà « Delicious Pilafa », e le varietà « Elstar » e « Mantel Rosso » sono aggiunte nel gruppo C dopo la varietà « Jonagold »;
- alla tabella C (elenco delle varietà di mele e pere da tavola a frutti grossi), sotto « Mele », dopo la varietà « Delicious Pilafa », è aggiunta la varietà « Mutsu » (Crispin).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2067/83 DELLA COMMISSIONE**

**del 25 luglio 1983**

**relativo al rilascio, il 30 luglio 1983, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 3459/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime d'importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine per il 1983<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3475/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982<sup>(4)</sup>, ha fissato le modalità d'applicazione del regime all'importazione istituito dal summenzionato regolamento (CEE) n. 3459/82; che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3475/82, è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il terzo trimestre 1983;

considerando che, se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3475/82, è opportuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b), di questo stesso regolamento;

considerando che, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli, sono inferiori o uguali ai quantita-

tivi previsti dal regolamento (CEE) n. 3475/82, tutte le domande di titoli possono essere accolte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli Stati membri rilasciano, il 30 luglio 1983, i titoli d'importazione previsti dal regolamento (CEE) n. 3475/82, per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 luglio 1983, alle seguenti condizioni:

- a) per i prodotti della sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti, originari:
  - della Spagna, sono ridotti del 97,561 %;
  - degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente;
- b) per i prodotti della sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti, originari:
  - del Cile, sono attribuiti integralmente;
  - degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente;
- c) per i prodotti della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti, originari degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 365 del 24. 12. 1982, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 365 del 24. 12. 1982, pag. 36.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2068/83 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 luglio 1983**  
**che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse**  
**da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1714/83 <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1714/83 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a

modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1983, pag. 24.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate <sup>(1)</sup> per il periodo che inizia il 1° agosto 1983

*(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Iugoslavia <sup>(2)</sup>	Austria/Svezia/Svizzera	Altri paesi terzi
	— Peso vivo —		
01.02 A II (a)	50,185	20,430	114,422
	— Peso netto —		
02.01 A II a) 1	95,352	38,817	217,401
02.01 A II a) 2	76,281	31,054	173,921
02.01 A II a) 3	114,422	46,580	260,882
02.01 A II a) 4 aa)	—	58,226	326,103
02.01 A II a) 4 bb)	—	66,601	373,015
02.06 C I a) 1	—	58,226	326,103
02.06 C I a) 2	—	66,601	373,015
16.02 B III b) 1 aa)	—	66,601	373,015

<sup>(1)</sup> In conformità del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(2)</sup> Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/80 (GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 4).

(a) Il prelievo applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, importati alle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese per la sua applicazione, è totalmente o parzialmente sospeso in conformità a tali disposizioni.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2069/83 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 luglio 1983**  
**che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1715/83 <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1715/83 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a

modificare i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1983, pag. 28.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate <sup>(1)</sup> per il periodo che inizia il 1° agosto 1983

*(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Importo
	— Peso netto —
02.01 A II b) 1	199,878
02.01 A II b) 2	159,903 (a)
02.01 A II b) 3	249,848
02.01 A II b) 4 aa)	299,818
02.01 A II b) 4 bb) 11	249,848 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b)	249,848 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 33	343,791 (a)

(<sup>1</sup>) In conformità del regolamento (CEE) n. 435/80 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2070/83 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 luglio 1983**

**che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed  
alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica  
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio  
del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune  
dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da  
ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in partico-  
lare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli  
sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello  
zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n.  
1776/83 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento  
(CEE) n. 2045/83 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui  
al regolamento (CEE) n. 1776/83 ai dati di cui la  
Commissione ha conoscenza conduce a modificare  
l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni

altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in  
vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Gli importi di base del prelievo applicabile all'impor-  
tazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1,  
lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissato  
all'allegato del regolamento (CEE) n. 1776/83 modifi-  
cato sono modificati conformemente agli importi indi-  
cati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio  
1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSA GER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 176 dell'1. 7. 1983, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 200 del 23. 7. 1983, pag. 34.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	<p>Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :</p> <p>C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero</p> <p>D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. Isoglucosio</p> <p style="padding-left: 20px;">ex II. non nominati</p> <p>E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale</p> <p>F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio</p>	<p>0,2973</p> <p>—</p> <p>0,2973</p> <p>0,2973</p> <p>0,2973</p>	<p>—</p> <p>39,55</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :</p> <p>F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :</p> <p style="padding-left: 20px;">III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati</p> <p style="padding-left: 20px;">IV. altri</p>	<p>—</p> <p>0,2973</p>	<p>39,55</p> <p>—</p>

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2071/83 DELLA COMMISSIONE  
del 25 luglio 1983**

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1789/83 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/83 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1789/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

- <sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 176 dell'1. 7. 1983, pag. 48.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 200 del 23. 7. 1983, pag. 36.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo <i>(ECU/100 kg)</i>
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	29,73 25,58 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2072/83 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 1983****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2012/83 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2047/83 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2012/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2012/83 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 198 del 21. 7. 1983, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU n. L 200 del 23. 7. 1983, pag. 37.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:		
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati:		
	(I) Zuccheri bianchi:		
	(a) zuccheri canditi	26,35	
	(b) altri	20,95	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,2635
B. Zuccheri greggi:			
II. altri:			
(a) zuccheri canditi	24,24 <sup>(1)</sup>		
(b) altri zuccheri greggi	19,27 <sup>(1)</sup>		

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2073/83 DELLA COMMISSIONE**

del 25 luglio 1983

**che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1745/83<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/83<sup>(8)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 414/83 del Consiglio, del 21 febbraio 1983<sup>(9)</sup>, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75<sup>(10)</sup> per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 luglio 1983;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74<sup>(11)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/83, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1745/83 modificato sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(6)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 171 del 29. 6. 1983, pag. 13.

<sup>(8)</sup> GU n. L 200 del 23. 7. 1983, pag. 39.

<sup>(9)</sup> GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(11)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 G <sup>(2)</sup>	102,30	99,28
11.02 A VII <sup>(2)</sup>	102,30	99,28
11.02 B II d) <sup>(2)</sup>	158,75	155,73
11.02 C VI <sup>(2)</sup>	158,75	155,73
11.02 D VI <sup>(2)</sup>	102,30	99,28
11.02 E II d) 2 <sup>(2)</sup>	181,23	175,19
11.02 F VII <sup>(2)</sup>	102,30	99,28

<sup>(2)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1983

recante modifica della direttiva 78/627/CEE relativa al programma di accelerazione della ristrutturazione e di riconversione della viticoltura in alcune regioni mediterranee della Francia

(83/362/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che per la realizzazione del programma che forma oggetto della direttiva 78/627/CEE <sup>(3)</sup> era stato ritenuto necessario un periodo di cinque anni;

considerando che l'elaborazione del programma ha richiesto più tempo del previsto; che di conseguenza la sua realizzazione ha avuto inizio sedici mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva 78/627/CEE;

considerando che è tuttavia opportuno prevedere un periodo di cinque anni per la realizzazione di questo programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 78/627/CEE è sostituito dal testo seguente:

« 1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del programma di cui all'articolo 2. ».

*Articolo 2*

La Repubblica francese è destinataria della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1983.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. SIMITIS

<sup>(1)</sup> GU n. C 74 del 18. 3. 1983, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. C 161 del 20. 6. 1983, pag. 156.

<sup>(3)</sup> GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 1.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1983

**che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Canberra — Ge(Li)Detector, model 7229, with cryostat, model 7500, Spectroscopy preamplifier, model 2001, Liquid Nitrogen Monitor, model 1786, Spectroscopy Amplifier, model 2010, High Voltage Bias Supply, model 3105, Analog-to-Digital Converter, model 8070 and ADC Expander, model 8825 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune**

(83/363/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera dell'11 gennaio 1983, il Belgio ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Canberra — Ge(Li)Detector, model 7229, with cryostat, model 7500, Spectroscopy preamplifier, model 2001, Liquid Nitrogen Monitor, model 1786, Spectroscopy Amplifier, model 2010, High Voltage Bias Supply, model 3105, Analog-to-Digital Converter, model 8070 and ADC Expander, model 8825 », ordinato nell'aprile del 1978 e destinato ad essere utilizzato per identificare e quantificare le sostanze radioattive emesse dai raggi gamma, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 31 maggio 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un sistema di spettrometria

gamma; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la risposta alla radiazione, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che, di conseguenza, esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Canberra — Ge(Li)Detector, model 7229, with cryostat, model 7500, Spectroscopy preamplifier, model 2001, Liquid Nitrogen Monitor, model 1786, Spectroscopy Amplifier, model 2010, High Voltage Bias Supply, model 3105, Analog-to-Digital Converter, model 8070 and ADC Expander, model 8825 », che costituisce oggetto della domanda del Belgio dell'11 gennaio 1983, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1983

**che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Scintrex — High Sensitivity Vector Fluxgate Magnetometer, model MFM-3 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune**

(83/364/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 14 gennaio 1983, l'Italia ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Scintrex — High Sensitivity Vector Fluxgate Magnetometer, model MFM-3 », ordinato nel novembre del 1980 e destinato a essere utilizzato per studi di polarizzazione indotta con rivelatore magnetico e osservazione con registrazione delle micropulsazioni del campo magnetico terrestre, dovute essenzialmente ad agenti solari, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 31 maggio 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un magnetometro; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la sensibilità

della rivelazione magnetica, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che, di conseguenza, esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importazione dell'apparecchio denominato « Scintrex — High Sensitivity Vector Fluxgate Magnetometer, model MFM-3 », che costituisce oggetto della domanda dell'Italia del 14 gennaio 1983, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 15 luglio 1983****che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la quarantacinquesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 368/77**

(83/365/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione, del 23 febbraio 1977, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/83 <sup>(4)</sup>, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara; che l'importo del deposito cauzionale di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo fissato;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della quarantacinquesima gara particolare, il prezzo minimo al livello sotto

indicato e determinare in conseguenza il deposito cauzionale di trasformazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la quarantacinquesima gara particolare, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 368/77 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto l'11 luglio 1983,

- il prezzo di vendita è fissato a 20,00 ECU/100 kg,
- il deposito cauzionale di trasformazione è fissato a 136,00 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.<sup>(3)</sup> GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.<sup>(4)</sup> GU n. L 121 del 7. 5. 1983, pag. 17.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1983

che fissa l'importo massimo dell'aiuto speciale per il latte scremato in polvere per la ventottesima gara particolare effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1844/77

(83/366/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1844/77 della Commissione, del 10 agosto 1977, relativo alla concessione mediante gara di un aiuto speciale per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione di animali diversi dai vitelli giovani<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1426/83<sup>(4)</sup>, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per l'importo di tale aiuto speciale;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 di tale regolamento, per ciascuna gara particolare è fissato un importo massimo dell'aiuto o si decide di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenendo conto, in particolare, sia del prezzo minimo valido per la gara particolare del mese in questione ai sensi del regolamento (CEE) n. 368/77, sia della situazione sul mercato del latte scremato in polvere e su quello della soia, nonché dei quantitativi offerti, è opportuno fissare l'importo massimo

dell'aiuto speciale per la ventottesima gara particolare al livello sotto indicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la ventottesima gara particolare, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1844/77 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto l'11 luglio 1983, l'importo massimo dell'aiuto speciale è fissato a 123,50 ECU/100 kg di latte scremato in polvere.

Si è deciso di non dar seguito alla gara del latticello in polvere.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSA GER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1963, pag. 56.

(3) GU n. L 205 dell'11. 8. 1977, pag. 11.

(4) GU n. L 145 del 3. 6. 1983, pag. 21.



## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1983

che fissa gli importi massimi degli aiuti per il burro e per il burro concentrato per la quarantaseiesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1932/81

(83/367/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e per il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 48/82<sup>(4)</sup>, gli organismi d'intervento indicano una gara permanente per un aiuto per il burro e per il burro concentrato;

considerando che l'articolo 7 di tale regolamento prevede che per il burro e per il burro concentrato sia fissato un importo massimo dell'aiuto differenziato secondo la destinazione prevista e secondo il tenore di materie grasse del burro o che sia deciso di non dar

seguito alla gara; che l'importo della cauzione di trasformazione per il burro concentrato deve essere fissato tenendo conto dell'importo massimo dell'aiuto;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della quarantaseiesima gara particolare, gli importi massimi dell'aiuto ai livelli sotto indicati e determinare in conseguenza, per il burro concentrato, la cauzione di trasformazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la quarantaseiesima gara particolare, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1932/81 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12 luglio 1983, gli importi massimi dell'aiuto e le cauzioni di trasformazione sono fissati come segue:

a) *per il burro:*

<i>(ECU/100 kg di burro)</i>		
Destinazione del burro [articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79]	Tenore di materie grasse del burro	Importo massimo dell'aiuto
Formula A	Uguale o superiore a 82 %	235,00
	Uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	229,00
Formula B	Uguale o superiore a 82 %	150,00
	Uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	146,00

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 7 del 12. 1. 1982, pag. 5.

b) *per il burro concentrato:*

*(ECU/100 kg di burro concentrato puro)*

Destinazione del burro concentrato [articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79]	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di trasformazione
Formula A e/o C	302,00	330,00
Formula B	200,00	220,00

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1983.

*Per la Commissione*  
Poul DALSGER  
*Membro della Commissione*

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1983

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la cinquantottesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 262/79

(83/368/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto d'adesione del 1979, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1014/83<sup>(5)</sup>, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di burro da essi detenuti ;

considerando che l'articolo 16 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un prezzo minimo di vendita eventualmente

differenziato secondo la destinazione prevista e secondo il tenore in materie grasse del burro o sia deciso di non dar corso alla gara ; che gli importi del deposito cauzionale di trasformazione devono essere fissati tenendo conto della differenza tra i prezzi minimi e il prezzo di mercato del burro ;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della cinquantottesima gara particolare, i prezzi minimi di vendita ai livelli sotto indicati e determinare in conseguenza i depositi di trasformazione ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE ;

*Articolo 1*

Per la cinquantottesima gara particolare, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12 luglio 1983, i prezzi minimi di vendita e i depositi cauzionali sono fissati come segue :

*(in ECU/100 kg di burro)*

Destinazione del burro [articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 262/79]	Tenore in materie grasse del burro	Prezzo minimo di vendita	Deposito cauzionale di trasformazione
Formula A e/o C	Uguale o superiore a 82 %	115,00	267,00
	Inferiore a 82 %	112,00	267,00
Formula B	Uguale o superiore a 82 %	200,00	174,00
	Inferiore a 82 %	195,12	170,00

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 114 del 29. 4. 1983, pag. 8.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

## INSEGNAMENTO SUPERIORE NELLA COMUNITÀ EUROPEA

### UNA GUIDA PER STUDENTI

Edizione 1981

La Guida per studenti è stata elaborata ad uso degli studenti e dei loro consiglieri per diffondere in tutte le lingue della Comunità le informazioni primarie di cui ha bisogno chiunque si riproponga di trascorrere un periodo di studi a livello superiore in un altro Stato membro.

La guida contiene un testo per ciascuno Stato membro della Comunità. Ogni testo si compone di due parti fondamentali: la parte descrittiva e la parte con gli annessi. Il testo fornisce informazioni di carattere generale sull'organizzazione dell'insegnamento superiore, sugli istituti e università, sui possibili titoli di studio, sulle condizioni di accesso e sulle procedure per le domande di ammissione, sulle tasse, sul livello delle conoscenze linguistiche richiesto e sulle borse di studio, nonché cenni su importanti problemi di ordine sociale come la previdenza sociale, i servizi di orientamento, l'alloggio ecc.. Gli annessi di ogni contributo nazionale contengono un elenco con gli indirizzi delle organizzazioni e delle istituzioni che forniscono ulteriori informazioni e/o inviano i moduli di domanda, una bibliografia del materiale d'informazione nazionale, quasi sempre una visione d'insieme delle possibilità di studio offerte dagli istituti di insegnamento superiore, per ogni testo nazionale un glossario per la spiegazione dei termini che non sono stati tradotti nei singoli testi.

In aggiunta a tali testi la guida comprende testi separati per il Collegio d'Europa di Bruges e per l'Istituto universitario europeo di Firenze.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 4,35    FB 180    LIT 5 050

± 350 pagine.

Pubblicazione n. CB-32-81-253-IT-C

ISBN 92-825-2434-5

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Luxembourg

## LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ

Relazione 1981

Il presente documento costituisce la settima versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

419 pagine

Prezzi pubblici nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 19,60      FB 800      LIT 25 000

Pubblicazione n. CB-32-81-641-IT-C

ISBN 92-825-2709-3

---

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE  
DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE**

**IN SEI LINGUE**

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Luxembourg